



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N° 98 /18 del 29/08/2018

REVOCA DIVIETO DI BALNEAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N° 92/2018

IL SINDACO

VISTI:

- ~ Il D.P.R 470/1982 del 08/06/1982
- ~ Il Decreto del Ministero della Sanità del 29/01/1992;
- ~ Il D.lgs n° 152/2006 del 03.04.2006;
- ~ Il D.lgs N° 116/2008 del 30.05.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE;
- ~ Il Decreto Interministeriale del 30/03/2010 attuativo del Dlgs n° 116/2008 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione";

Premesso che con propria ordinanza n° 92/2018 del 20/08/2018 - emessa sulla base della nota della Delegazione di Spiaggia di Amantea del 17.08.2018 Reg. Ufficiale n° 0018076 trasmessa con PEC del 17/08/2018 ore 18,44 (acquisita a questo Protocollo in data 20.08.2018 col n° 11038) - è stato ordinato il divieto di balneazione nello specchio acqueo riservato alla Balneazione in zona antistante la fine del lungomare cittadino lato Nord per sversamento dei reflui di natura fognaria provenienti dal canale di sfogo delle acque bianche;

VISTA la nota dell' A.R.P.A. CAL. Prot. 34712 del 23/08/2018, inviata al Ministero dei Trasporti Capitaneria di Porto Vibo Valentia Marina - Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera - Amantea (cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it), notificata all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica di questo Comune in data 29.08.2018, con la quale si comunica che, a seguito di campionamento **le acque marine della** zona antistante la fine del lungomare cittadino lato Nord sono **risultate conformi ai limiti di cui al Dlgs n° 116/2008, per cui lo specchio acqueo è ritornato idoneo alla balneazione;**

CONSIDERATO che compete ai comuni ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 116/2008 :

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
- e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.

~ **VALUTATO** sulla scorta delle suddette analisi ARPACAL che non vi sono pericoli per la salute pubblica e conseguentemente occorre procedere in via d'urgenza alla revoca della propria ordinanza di divieto alla balneazione,

REVOCA

Con effetto immediato il divieto di balneazione di cui all'ordinanza n° 92/2018 del 20/08/2018 nel punto denominato: specchio acqueo in zona antistante la fine del lungomare cittadino lato Nord.

Per l'effetto l'Ordinanza n° 92/2018 di divieto di balneazione è nulla e priva di ogni efficacia e il suddetto punto come sopra denominato è idoneo e balneabile.

Di trasmettere copia della presente:

alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;
alla Delegazione di spiaggia - Guardia Costiera- di Amantea;
all'A.R.P.A. Cal. Di Cosenza Via Montesanto n° 123 Cosenza

Avverso il presente provvedimento è ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL SINDACO
(Dr. Mario PIZZINO)

Cod. Fisc. 86000330786